



COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

2

OGGETTO: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE)-COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)-APPROVAZIONE ALIQUOTE 2018-PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventitre**, del mese di **febbraio**, alle ore **11:00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
MAIOLO Renato	SINDACO	X	
COSTA Giuseppe	CONSIGLIERE	X	
COSTA Mauro	CONSIGLIERE	X	
CERRUTI Tiziana	CONSIGLIERE		X
NIZZA Silvano	CONSIGLIERE	X	
DELPERO Severino	CONSIGLIERE	X	
SARTI Graziella	CONSIGLIERE	X	
SIBONA Bruno	CONSIGLIERE		X
COSTA Marco	CONSIGLIERE	X	
COSTA Stefania	CONSIGLIERE	X	
ROSSO Vittorino	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	9
		Totale Assenti:	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **DI NAPOLI Dott.ssa Anna** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **MAIOLO Renato** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto presentata dall'Ufficio Tributi:

Il Sindaco riferisce:

Con l'art. 1, commi 639/671 della L. 27/12/2013 N. 147 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), articolata in tre diversi prelievi:

IMU (Imposta Municipale Propria), di natura patrimoniale

TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) destinata alla copertura dei servizi indivisibili erogati dai Comuni

TARI (Tassa Rifiuti), destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.

Con delibera C.C. N. 31 del 2/9/2014 veniva approvato il regolamento per la disciplina di ciascuna delle tre componenti del nuovo tributo, successivamente modificato con delibere C.C. N. 44 del 31.12.2014 e N. 10 del 28.7.2015.

Con delibera C.C. n.33 del 2.9.2014 venivano deliberate per l'anno 2014 le aliquote IMU nella seguente misura:

- **aliquota base** 0,95 per cento;
- **aliquota per l'abitazione principale** APPARTENENTE ALLE SOLE CATEGORIE A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze 0,4 per cento;
- **detrazione per l'abitazione principale** (per le sole categorie A/1 A/8 A/9) € **200,00**;

- **aliquota ridotta allo 0,76 per cento per l'unità immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1° grado, a condizione che gli stessi la occupino a titolo di abitazione principale e vi risiedano anagraficamente, e per le relative pertinenze;**

- In assenza di nuova deliberazione, dette aliquote si intendevano confermate anche per l'anno 2015;

- Con la conversione in Legge del D.L. 102/2013 era stata abolita, a partire dal 1.1.2014, l'imposta IMU sui fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 13 comma 9/bis D.L. 21/2011), ossia i cosiddetti "BENI MERCE"

Con i commi 707 e 708 dell'art. 1 della L. 197/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- *era stata definitivamente abolita l'imposta IMU su abitazione principale e pertinenze (ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie A/1 – A/8 e A/9 nonché sui fabbricati agricoli strumentali*
- *era stato ridotto il moltiplicatore per il calcolo della base imponibile dei terreni agricoli, - posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli da 110 a 75.*
- *Era stata abolita l'imposta IMU sui fabbricati rurali ad uso strumentale*

Con la L. 28/12/2015 N. 208 (Legge di Stabilità 2016) erano state introdotte ulteriori modifiche all'assetto dell'imposizione immobiliare.

- *Il comma 10 dell'art. 1 interveniva sulla tassazione degli immobili abitativi concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, eliminando la possibilità per i Comuni di assimilare detti immobili all'abitazione principale (e quindi di farne oggetto di esenzione). ed introducendo invece la riduzione del 50% della base imponibile degli immobili in comodato, (previa la sussistenza di determinate condizioni).*

- Con il comma 13 dell'art. 1 veniva ripristinato, a decorrere dal 1.1.2016, il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14.6.1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina. Veniva inoltre estesa l'esenzione IMU ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli I.A.P. iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, nonché ai terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e usucapibile.

(Circa la tassazione IMU dei terreni agricoli nel Comune di Santo Stefano Roero, meritano un breve cenno le varie norme succedutesi nel tempo:

Esenti fino all'anno 2013, ai sensi della circolare n. 9 del 14.6.1993; sono divenuti soggetti a IMU a partire dal 2014. Ai sensi del Decreto Interministeriale 28.11.2014, poiché il Comune era individuato nell'elenco predisposto dall'ISTAT fra quelli ubicati ad un'altitudine compresa fra i 281 e 300 metri, mantenevano l'esenzione solo i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, nonché quelli dagli stessi concessi in affitto a C.D. o I.A. iscritti anch'essi alla previdenza agricola.

Successivamente, per disposizione del D.L. 24.1.2015, poi convertito in L. 24.3.2015 N. 34, poiché il Comune risultava classificato nell'elenco ISTAT come NON MONTANO, tutti i terreni agricoli erano soggetti a IMU. Per il solo anno 2014 valevano le esenzioni già previste dal Decreto 28.11.2014.

Inoltre, essendo il Comune di Santo Stefano Roero incluso nell'elenco Allegato A alla L. 34/2015 di conversione del DL 4/2015, dall'imposta dovuta sui terreni agricoli posseduti e condotti da CD. e IA o da questi concessi in affitto a CD o IA iscritti alla previdenza agricola, si dovevano detrarre € 200,00).

- Il comma 14 dell'art. 1 sanciva l'esclusione dalla TASI dell'abitazione principale, fatta eccezione per le abitazioni "di lusso" classificate nelle categorie catastali A1 – A/8 e A/9. In particolare, la lettera a), escludeva dalla TASI gli immobili destinati ad abitazione principale non solo dal possessore, ma anche dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare.
- I commi da 21 a 24 introducevano il nuovo regime fiscale dei cosiddetti "imbullonati". Secondo le nuove disposizioni, a far data dal 1.1.2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (censibili nelle categorie D ed E) è determinata tramite stima diretta, escludendo dalla stima i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
- Il comma 53, integrando il contenuto dell'art. 13 del D.L. 201/2001 con il comma 6/bis, introduceva la riduzione al 75% dell'imposta dovuta sugli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998.

La norma della Legge di Stabilità 2016 di maggior rilievo per il bilanci degli Enti era contenuta nel comma 26 dell'art. 1. Veniva infatti previsto per l'anno 2016, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli deliberati per l'anno 2015.

Per compensare i Comuni del minor gettito IMU 2016 derivante dalla disposizioni della L. 208/2015, l'art. 1 comma 17 introduceva importanti modifiche al FSC in gran parte derivanti dal nuovo assetto delle entrate tributarie.

Il FSC 2016 era stato infatti incrementato in misura pari alla quantificazione delle esenzioni/agevolazioni IMU e TASI introdotte e precisamente:

- abolizione TASI abitazione principale
- esenzione TASI inquilini abitazioni principali
- esenzione totale IMU terreni agricoli nei Comuni elencati nella circolare 9/1993
- esenzione IMU terreni posseduti e condotti da CD e IAP negli altri Comuni
- riduzione del 50% delle base imponibile delle abitazioni concesse in comodato gratuito registrato
- riduzione 25% di IMU e TASI per immobili locati a canone concordato
- riduzione gettito IMU conseguente il nuovo regime fiscale degli "imbullonati"

La dotazione del FSC è alimentata da una quota dell'IMU di spettanza comunale che, per l'anno 2016, era stata ridotta al 22,43% del gettito IMU 2014 stimato ad aliquota standard, a fronte del 38,23% trattenuto nell'anno 2015.

Analogamente, per l'anno 2017, secondo quanto stabilito dal comma 448 dell'art. 1 Legge di Stabilità 2017, la quota comunale di alimentazione del Fondo era assicurata attraverso il versamento del 22,43% dell'IMU standard di spettanza del Comune (quantificata, per il Comune di Santo Stefano Roero, in € 31.773,00).

Ad oggi, secondo i dati provvisori pubblicati dal Ministero, utili alla formazione del Bilancio di Previsione 2018, l'ammontare del FSC per il Comune di Santo Stefano Roero è pari a € 188.081,35.

Sempre in base ai dati provvisori pubblicati, la quota destinata ad alimentare il F.S.C. 2018 che verrà trattenuta sul gettito IMU è di € 31.773,01.

E' da rilevare tuttavia che, a consuntivo, la quota effettivamente trattenuta sul gettito IMU 2017, è risultata, secondo i dati forniti dall'ufficio tributi, di molto superiore (€ 59.880,00 a fronte di € 31.773,00 previsti)

La Legge 27/12/2017 n. 205 (Legge di stabilità 2018) non ha modificato l'assetto dell'imposizione immobiliare.

All'art. 1, comma 37, viene confermato anche per il 2018, il divieto di aumentare il livello della pressione fiscale già in vigore dal 2016 per effetto delle due precedenti leggi di bilancio. Con la disposizione viene fatto divieto agli enti di aumentare le aliquote e tariffe rispetto a quelle deliberate nel 2015. Oltre a non consentire l'istituzione di nuovi tributi né la riduzione delle agevolazioni già concesse ai contribuenti.

Alla luce di tutto quanto premesso la Giunta Municipale, unitamente all'ufficio finanziario, ha esaminato ed analizzato lo schema di bilancio per l'esercizio 2018, le previsioni di spesa in esso contenute, le stime del gettito IMU e TASI 2018 predisposte dall'ufficio tributi mantenendo le aliquote già vigenti nel 2017 e tenuto conto delle esenzioni ed agevolazioni vigenti, nonché lo schema di calcolo del FSC pubblicato dal Ministero rilevando che:

Il gettito IMU ipotizzabile per l'anno 2018, calcolato sulla base delle aliquote e del gettito 2017 e tenuto conto, per quanto possibile, delle esenzioni e agevolazioni introdotte nel 2016 risulterebbe il seguente:

TERRENI AGRICOLI		esenti
AREE FABBRICABILI (Aliquota 0,95%)		22.300,00
ALTRI FABBRICATI esclusi imm. categoria D (Aliquota 0,95%)		139.000,00
FABBRICATI DI CATEGORIA "D" (Aliquota 0,95%)		
(7,6 per mille ALLO STATO)	20.000,00	
1,9 per mille al Comune		5.000,00
Totale		166.300,00 *

***AL LORDO DELLA QUOTA TRATTENUTA DALLO STATO PER ALIMENTARE IL FSC (€ 31.773,00 – dato provvisorio pubblicato dal Ministero)**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco e concordando con le argomentazioni addotte;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006 N. 296 (Legge Finanziaria 2007), il quale dispone che l'Ente Locale delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione,

Dato atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, già prorogato al 28.2.2018 dal D.M. 29.11.2017, è stato ulteriormente prorogato al 31/3/2018 dal D.L. 30/12/2016 N. 244 convertito in legge dalla L. 27/2/2017 N. 19.(citare nuovo decreto)

Visto l'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, N. 296 il quale dispone che le delibere di approvazione delle tariffe e delle aliquote tributarie, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il Regolamento per l'approvazione della IUC – componente IMU.

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49 e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. D), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del TUEL D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziario, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b. 7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Con n. voti favorevoli, N. astenuti, n, contrari, resi per alzata di mano

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Che per l'anno 2018 le aliquote e la detrazione per abitazione principale sono confermate nelle seguenti misure:

- o aliquota di base 0,95 per cento;*
- o aliquota per abitazione principale APPARTENENTE ALLE SOLE CATEGORIE A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze 0,4 per cento;*
- o detrazione per abitazione principale (per le sole categorie A/1 A/8 A/9) € 200,00;*
- o aliquota ridotta allo 0,76 per cento per l'unità immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1° grado, a condizione che gli stessi la occupino a titolo di abitazione principale e vi risiedano anagraficamente, e per le relative pertinenze;*

3) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2018.

4) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e delle note MEF prot. 5343/2012 del 6 aprile 2012 e prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014.

Con successiva ed unanime votazione espressa per alzata di mano, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006 N. 296 (Legge Finanziaria 2007), il quale dispone che l'Ente Locale delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione,

Dato atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, già prorogato al 28.2.2018 dal D.M. 29.11.2017, è stato ulteriormente prorogato al 31/3/2018 dal Decreto del Ministero degli Interni del 09/02/2018.

Visto il Decreto del Ministero del 09/02/2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale 38 del 15/02/2018) con il quale è stato ulteriormente differito il termine per l'approvazione bilancio di previsione 2018/2019/2020 dal 28.02.2018 al 31.03.2018.

Visto l'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, N. 296 il quale dispone che le delibere di approvazione delle tariffe e delle aliquote tributarie, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il Regolamento per l'approvazione della IUC – componente IMU.

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49 e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. D), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del TUEL D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziario, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b. 7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione: n. 6 voti favorevoli, N.3 astenuti (Costa Marco, Rosso Vittorino, Costa Stefania), n. 0 contrari, resi per alzata di mano su n. 9 Consiglieri presenti e 6 votanti.

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Che per l'anno 2018 le aliquote e la detrazione per abitazione principale sono confermate nelle seguenti misure:

- **aliquota di base** 0,95 per cento;
- aliquota per abitazione principale APPARTENENTE ALLE SOLE CATEGORIE A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze 0,4 per cento;
- detrazione per abitazione principale (per le sole categorie A/1 A/8 A/9) € **200,00**;

- aliquota ridotta allo 0,76 per cento per l'unità immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1° grado, a condizione che gli stessi la occupino a titolo di abitazione principale e vi risiedano anagraficamente, e per le relative pertinenze;

4) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2018.

4) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e delle note MEF prot. 5343/2012 del 6 aprile 2012 e prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014.

Successivamente con separata votazione: n. 6 voti favorevoli, N.3 astenuti (Costa Marco, Rosso Vittorino, Costa Stefania), n. 0 contrari, espressa per alzata di mano su n. 9 Consiglieri presenti e 6 votanti, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: MAIOLO Renato

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI NAPOLI Dott.ssa Anna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Santo Stefano Roero, li 16/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI NAPOLI Dott.ssa Anna

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 16/04/2018 al 01/05/2018 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000*).

Santo Stefano Roero, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI NAPOLI Dott.ssa Anna

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Santo Stefano Roero, li 23-feb-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI NAPOLI Dott.ssa Anna

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Santo Stefano Roero, li 16/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI NAPOLI Dott.ssa Anna